



IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati Signori:

Dott. Mario Tuttobene	Presidente
Dott. Daniele Bianchi	Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Lippi	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 70 del dglr 267/2000 e 22 del dglr 150/2011 nella causa sopra emarginata promossa da:

MAGGIALI LARA
COMANDUCCI PAOLO
LEALE SABINA
DELPINO LARA
CAVAGNETTO ALDO
MORMINO MICHELE
ROSSI DARIO
AVAGNINA PATRIZIA LUISA
GARBARINO SARA
AGOSTINI ANDREA GIUSEPPE
COLLOCA FRANCESCO
BOGETTI ERMETE
PUCCI GIOVANNA
CADENASSO ERMINIA MARIA
PERUGI ROSELLA
DEGL'INNOCENTI RICCARDO
MARIOTTI EDMEA
CHESSA LEONARDO
FABBRI MARCO
VIAZZI CLAUDIO CARLO
PETRELLA STEFANO

(tutti difesi dall'Avv. MONTARSOLO LUIGINO)

ricorrenti

CONTRO

BUCCI MARCO (difeso dall' avv. PICIOCCHI PIETRO) e
COMUNE DI GENOVA_(difeso dagli avv.ti PESSAGNO MARIA PAOLA e PARODI
RAFFAELLA MARIA

resistenti

Rilevato:

- che gli odierni ricorrenti (**MAGGIALI LARA + 19**) hanno introdotto azione popolare ex artt. 70 del dgl 267/2000 e 22 del dgl 150/2011 volto alla dichiarazione di decadenza del dott. Marco Bucci dalla carica di sindaco di Genova, previo annullamento della delibera di convalida della elezione di quest'ultimo, delibera resa dal consiglio comunale di Genova in data 5 luglio 2022, allegando:
 - che con D.P.C.M. del 4.10.2018, in virtù dell'art. 1 d.l. n. 109/2018, il dottor Marco Bucci – già sindaco di Genova in carica - veniva nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi e attività connesse e collegate, per la durata di dodici mesi, con possibilità di proroga (doc. n. 5 ricorrente).
 - che il 12.06.2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la carica di Sindaco della città di Genova;
 - che all'esito della consultazione elettorale il dott. Marco Bucci è stato rieletto Sindaco della città. L'elezione del Sindaco è stata convalidata (ex art. 69 Tuel) dal Consiglio Comunale, con delibera n. 43 del 5/7/2022 (doc. n. 10 ricorrenti);
- che gli odierni ricorrenti affermano in questa sede che non sussistessero le condizioni di eleggibilità del Bucci in quanto - ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 2 TUEL - risultano ineleggibili i “*Commissari di Governo*”, categoria da ritenere comprensiva dei “*Commissari Straordinari del Governo*” quale era (ed è) il Bucci;
- che si costituivano il **COMUNE DI GENOVA** ed il dottor **MARCO BUCCI**, resistendo alla domanda, sostenendo che la carica di “*Commissario Straordinario per la Ricostruzione*” ricoperta da Marco Bucci non possa essere ricompresa nella categoria di *Commissari di Governo* di cui al citato articolo 60 TUEL;
- che inoltre la difesa di Marco Bucci eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa A.G. avanzando inoltre richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 22 del dlgs n. 150 del 2011 rispetto all'articolo 103 della Costituzione;
- che sentite le parti all'udienza, il Collegio riservava la decisione;



- che va preliminarmente dichiarata la palese infondatezza dell'eccezione di costituzionalità dell'articolo 22 DGLS 150 del 2011, in quanto - come già affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di giudizio elettorale (n. 377 del 20/11/2008) - “*secondo un costante orientamento della*

giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti che dichiarano la decadenza dell'amministratore locale incidono sul diritto di elettorato passivo";

- che dalla qualificazione della posizione giuridica oggetto del contenzioso elettorale quale diritto soggettivo discende la conformità a Costituzione (artt. 103 e 113) dell'attribuzione del contenzioso elettorale alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'articolo 22 succitato;
- che nel merito, la questione oggetto di contesa è l'identificazione del contenuto normativo attribuibile all'enunciato “**Commissari di Governo**” di cui al n. 2 dell'art. 60 comma 1 TUEL, ed in particolare se:
 1. come allegano i ricorrenti, lo stesso annoveri anche i *Commissari Straordinari del Governo* previsti dall'art. 11 L. 400/88 e comunque l'incarico conferito a Marco Bucci *ovvero se*
 2. come prospettato dai resistenti, detto enunciato debba riferirsi esclusivamente ai Commissari del Governo di cui all'art. 124 Cost e art. 13 L.400/88.
- che il ricorso va respinto, in base alle considerazioni di seguito esposte.



Il criterio prioritario dell'interpretazione letterale ex art. 12 preleggi non consente di raggiungere risultati sufficientemente univoci, posto che *da una parte* l'enunciato *Commissari di Governo* potrebbe in mera ipotesi intendersi come comprensivo anche dei Commissari Straordinari, ma *dall'altra parte* l'aggettivo “straordinario” che qualifica l'incarico ex art. 11 L. 400/88 appare denotativo dell'appartenenza ad una categoria diversa e del tutto estranea a quella dei Commissari del Governo ex art. 124 Cost., soggetti questi indubitabilmente ricompresi nell'art. 60 Tuel.

Non può essere infine taciuto che – mentre gli enunciati “*di Governo*” e “*del Governo*” sono obiettivamente identici dal punto di vista semantico – lo stesso non si può affermare tra gli enunciati “*Commissari*” e “*Commissari Straordinari*”. Detto ciò, è noto che in assenza di un dato letterale della disposizione di legge sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva “*va fatto ricorso al **critério ermeneutico sussidiario** costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della mens legis, **con un'interpretazione sistematica delle norme***” (ex multis Cassazione civile, sez. I, 03/12/2010, n. 24630).

A tal fine appare utile osservare che l'art. 60 Tuel identifica analiticamente gli incarichi istituzionali che determinano l'ineleggibilità del soggetto titolare, come di seguito riportato.

Art. 60 - Ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i **Commissari di Governo**, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- [3] nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate ;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

Orbene, prescindendo momentaneamente dall'esistenza dell'enunciato "Commissari di Governo" di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato, il Collegio rileva che gli incarichi sopra elencati - il cui svolgimento determina ineleggibilità - siano accomunati dal fatto che le potestà di rilievo pubblicistico esercitate presentano carattere *generale e ordinario*, in quanto ineriscono indistintamente a tutte le materie e a tutti i normali compiti e facoltà rientranti ordinariamente nella competenza dell'ufficio espletato.

Detto ciò, va ricordato che la finalità a cui tende l'art. 60 TUEL è notoriamente quella di impedire che il *metus publicae potestatis* procuri indebiti vantaggi elettorali a soggetti che ricoprono tali cariche (cfr. Corte Costituzionale, 23/07/2010, n.283)¹;

Ritiene conseguentemente il Collegio che – nella misura in cui l'ineleggibilità è prevista per incarichi aventi le caratteristiche di *ordinarietà e generalità* - ciò consenta di identificare in modo più perspicuo la *voluntas legis* sottesa alla norma, *voluntas* che evidentemente corrisponde alla negazione del diritto elettorale passivo limitatamente a coloro cui compete una *potestas publica* esercitabile in via ordinaria e generale.

¹ L'unica eccezione è quella del n. 12 dello stesso art. 60 Tuel, in cui l'ineleggibilità si spiega con il diverso interesse pubblico di non consentire la contemporanea partecipazione a diverse assemblee rappresentative, cfr. Cassazione civile sez. I, 20/05/2006, n.11894.

Alla luce di quanto sopra – e giungendo quindi alla trattazione della specifica questione oggetto di giudizio - il Collegio ritiene che debba prevalere la ricostruzione sub 2) offerta dai resistenti, che limita l'ineleggibilità ai Commissari del Governo ex artt. 124 cost e 13 L. 400/88.

Infatti, le comuni caratteristiche di generalità e ordinarietà di esercizio di poteri pubblicistici elencati nell'art. 60 Tuel vanno sicuramente ravvisate anche nell'incarico di **Commissario del Governo ex art. 124 Cost.**, il quale “*sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione*”.

A conferma della natura ordinaria e generale dei poteri attribuiti a quest'ultimo, sta la circostanza che lo vede nominato (art. 13 L. 400/88) “*tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale*”, e cioè tra soggetti che costituiscono l'ossatura dell'apparato dirigente statale e ai quali sono assegnate in via *ordinaria* le funzioni *generali* di amministrazione pubblica.

Ben diversamente, l'incarico di “**Commissario Straordinario**” di cui all'art. 11 L. 400/88 è contraddistinto dall'esercizio di poteri pubblici né generali né ordinari, bensì – all'opposto – di poteri *speciali* e *straordinari*, determinati da eventi o problemi impreveduti - se non addirittura di carattere eccezionale - che impongono l'adozione di strumenti urgenti ed *extra ordinem* con cui assumere la gestione della cosa pubblica.

Le citate caratteristiche di specificità e straordinarietà discendono dalla semplice lettura del citato art. 11 L. 400/88 che qui si riporta:

“Art. 11 - **Commissari straordinari** del Governo

1. Al fine di realizzare **specifici obiettivi** determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o **per particolari e temporanee esigenze** di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. **Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario** e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito **per il tempo indicato** nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (...)”

Emerge infatti da detto testo legislativo – anche al di là della pur eloquente aggettivazione del titolo - che i poteri ivi conferiti sono *straordinari* in quanto strumentali a raggiungere “*specifici obiettivi*” e funzionali a soddisfare “*particolari e temporanee esigenze*” e a tempo determinato.

Infine, con il decreto di nomina vengono poi “*determinati i compiti*” del Commissario Straordinario: trattasi quindi di poteri speciali determinati di volta in volta dai singoli decreti di nomina.

Coerentemente a tale definizione, nel caso di specie con D.P.C.M. del 4.10.2018 (che richiama all'art. 1 d.l. n. 109/2018) venivano conferiti al Commissario Straordinario Bucci compiti e poteri specifici funzionali alla

ricostruzione del ponte sul Polcevera e tematiche connesse (“*al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario*”).

Ciò precisato – accedendo in mera ipotesi all’interpretazione proposta dai ricorrenti sub 1) - appare evidente che l’inclusione del Commissario Straordinario tra quelli (oltre 20) dell’art. 60 Tuel equivarrebbe a introdurre nel citato elenco un elemento spurio ed eterogeneo, in quanto tale incarico sarebbe l’unico contraddistinto da esercizio di poteri straordinari e specifici, e quindi di natura diversa e inconciliabile con la tipologia di poteri di cui risultano titolari tutti i restanti incarichi ivi descritti.

Le caratteristiche quindi di specialità e straordinarietà dei poteri attribuiti ai Commissari Straordinari consentono di ritenere che tale incarico, oltre ad essere contraddistinto da una denominazione che non corrisponde a quella utilizzata dal legislatore, appartenga ad un *genus* del tutto diverso e irriducibile rispetto a tutti gli incarichi contenuti nell’elenco di cui all’art. 60 Tuel.

Ciò induce a concludere – sulla base di una ricostruzione sistematica dell’istituto - che l’intenzione del legislatore fosse quindi quella di escludere i Commissari Straordinari dall’ambito semantico dell’enunciato “Commissari di Governo” di cui all’art. 60 Tuel, espressione linguistica che deve invece intendersi riferibile esclusivamente a quella specifica tipologia di commissario governativo contraddistinto da poteri *generali e ordinari* (nonché comuni a tutti gli altri incarichi previsti nel citato articolo), tipologia che corrisponde a quella del Commissario del Governo ex art. 124 Cost.

Peraltro, il diverso trattamento riservato alle due tipologie di commissari governativi in merito al regime di eleggibilità discende – a giudizio del Collegio – da un ragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra i diversi interessi di rilievo costituzionale coinvolti, interessi identificabili nella *par condicio* nella competizione elettorale, nei diritti elettorali passivi e nella buona amministrazione (artt. 48, 51 e 97 Cost.).

A tal fine, va da sé che detto bilanciamento vada diversamente declinato sulla base delle differenti situazioni fattuali prospettabili, ed in particolare a seconda che queste siano **ordinarie** ovvero **straordinarie**.

In queste ultime – tipicamente contraddistinte da eventi eccezionali o imprevisti, che impongono interventi amministrativi improcrastinabili - l’interesse alla buona ed efficiente amministrazione (art. 97 Cost.)

s'impone come prevalente rispetto ad altri valori di pari rango costituzionale, e in particolare rispetto a quello della correttezza e trasparenza della competizione elettorale locale, quale è quella disciplinata dall'art. 60 Tuel.

Infatti - diversamente dalle situazioni ordinarie - nei casi straordinari occorre provvedere con rapidità anche nella scelta del soggetto più qualificato a risolvere efficacemente i problemi discendenti dall'emergenza o dalle particolari e straordinarie criticità che la situazione impone; tale maggior qualificazione del soggetto prescelto discende sia dalle sue qualità personali e professionali, sia dalla sua particolare relazione con il territorio interessato (si pensi ad esempio a calamità o all'organizzazione di eventi pubblici aventi rilevanza internazionale).

A tal fine non appare dubitabile che i sindaci italiani (e in generale gli amministratori locali) siano *naturaliter* i migliori candidati per esercitare poteri emergenziali in sede locale, poteri la cui efficienza e incisività postula inevitabilmente una profonda conoscenza del territorio nonché una collaudata consuetudine con i corpi sociali e politici espressi dalle comunità locali.

Ed infatti nella prassi è frequente il ricorso a soluzioni di questo tipo: si pensi - per citare alcuni esempi citati nelle difese delle parti della presente causa - al Sindaco di Roma commissario straordinario per il Giubileo, al Sindaco di Napoli commissario straordinario per la riqualificazione dell'area di Bagnoli e al Sindaco di Milano nominato commissario per l'Expo.

Ne consegue che - in detti casi, cui l'ordinamento prevede la nomina governativa di un Commissario Straordinario ex art. 11 L. 400/88 - la previsione dell'ineleggibilità come conseguenza dell'assunzione dell'incarico commissariale significherebbe escludere di fatto dal novero dei candidati proprio i soggetti che potrebbero essere i più titolati ad assumere detto delicato *officium*, e cioè i Sindaci del territorio interessato.

Infatti - accedendo in ipotesi alla tesi sostenuta dai ricorrenti - l'accettazione dell'incarico di Commissario Straordinario da parte dei Sindaci significherebbe non solamente una loro probabile mancata rielezione (ove cioè il termine finale dell'incarico commissariale sopravanzasse la durata del mandato sindacale), **ma soprattutto determinerebbe l'immediata decadenza dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 68 comma 1 Tuel**, secondo cui "*La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.*"

L'effetto disincentivante in entrambi i casi non può invero essere negato.

Riassumendo: se sussiste l'esigenza, richiamata dai ricorrenti, di assicurare la *par condicio* tra i candidati, sussiste al contempo la contrapposta e prevalente esigenza di consentire che - a fronte di situazioni particolari o addirittura eccezionali, quali sono quelle per le quali viene designato il

Commissario Straordinario - il relativo incarico possa essere attribuito alla persona maggiormente qualificata a svolgere l'incarico.

Ritiene quindi il Collegio che la scelta legislativa che vede i Commissari Straordinari esclusi dal novero dei soggetti colpiti dalla ineleggibilità appaia giustificata dalla speciale situazione che opera come presupposto della loro nomina, situazione nella quale è frequente il manifestarsi di un interesse pubblico particolarmente intenso alla efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, che impone di non porre vincoli, altrove tollerabili, alle determinazioni del Governo in merito al conferimento dell'incarico e all'accettazione dello stesso da parte dei designati.



Da ultimo, in subordine e per mere esigenze di completezza, va comunque osservato che - quand'anche per ipotesi si ritenessero non dirimenti le suesposte considerazioni - non potrebbe in ogni caso negarsi l'esistenza di una situazione di incertezza ermeneutica nell'identificazione del contenuto normativo dell'art. 60 co. 1 n. 2 TUEL.

Ciò impone l'osservanza del principio secondo cui le ipotesi di ineleggibilità vanno interpretate restrittivamente, in virtù della centralità del diritto fondamentale di elettorato passivo nell'impianto costituzionale interno (Corte Cost., 23/04/2010, n. 143; Corte Cost. 25/2008; Corte Cost. 46/1969; Cassazione civile, sez. I, 08/07/2022, n. 21753; Cassazione civile sez. I, 11/03/2005, n.5449; Cassazione civile, sez. I, 03/10/1983, n. 5759; Cassazione civile, sez. I, 10/07/1982, n. 4103) e di quello europeo, che vede all'art. 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancire (significativamente per il caso di specie) il “*diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali*” di tutti i cittadini dell'UE).

E di conseguenza, oltre alle ragioni sopra evidenziate, anche il divieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità impone di espungere i Commissari Straordinari dalla portata semantica dell'art. 60 Tuel.

Non ha invece pregio l'obiezione avanzata dai ricorrenti secondi cui – accedendo all'interpretazione qui accolta - si addiverrebbe ad una interpretazione parzialmente abrogativa dell'art. 60 Tuel, in quanto - a seguito dell'abrogazione dell'art. 124 Cost. (avvenuta nel 2001) - l'enunciato “*Commissari di Governo*” risulterebbe sprovvisto di alcun contenuto normativo.

In merito a ciò, si osserva in primo luogo che l'effetto abrogativo non conseguirebbe al tipo di interpretazione fornita nella presente sede, bensì (implicitamente, ex art. 15 preleggi, cfr. in tema Cass. Sez. lav. 23.3.2009, n. 6979) alla modifica del testo costituzionale intervenuta dopo la entrata in vigore dell'art. 60.

Secondariamente, si deve rilevare che - come emerge dall'art. 10 ai commi 6 e 11 L. 131/2003 - il Commissario del Governo ex art. 124 Cost. è tuttora presente nell'ordinamento italiano, e in particolare nelle provincie autonome di Trento e Bolzano (cfr. art. 10 comma 6, ribadito dal comma 11 che fa salvi tutti i riferimenti al Commissario di Governo relativi alle Regioni a statuto speciale), cosicché la permanenza dell'enunciato "*commissari di Governo*" nel testo dell'art. 60 Tuel risulta tuttora provvista di contenuto normativo.

In estremo subordine, si deve piuttosto riconoscere che, accedendo all'interpretazione "restrittiva" cui propende questo Tribunale, la rilevanza pratica della inclusione dei commissari di governo nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 60 sarebbe comunque effettivamente scarsa. Va infatti ricordato che ai sensi del già citato art. 13 comma 4 della Legge n.400 del 1988 (norma entrata in vigore prima del testo unico cui appartiene l'art. 60) "*il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale*": come si vede, il novero dei soggetti idonei ad assumere l'incarico commissariale rientrava quasi perfettamente nel più vasto insieme dei soggetti non eleggibili ai sensi dell'art. 60, il che rendeva quasi inutile la autonoma inclusione del Commissario tra i non eleggibili. Al proposito si può tuttavia osservare che la corrispondenza tra i soggetti di cui all'art. 13 L. 400 e quelli di cui all'art. 60 t.u.e.l. non è comunque perfetta (potevano sempre essere nominati commissari del governo soggetti non contemplati dall'art. 60, come gli avvocati dello stato, i magistrati amministrativi ed i prefetti che non svolgevano le loro funzioni nel territorio in cui si tengono le elezioni, i dirigenti generali dello stato che non svolgono in concreto funzioni di direttore generale); ma, a parere del Collegio, il carattere quasi ridondante della disposizione in esame non deve essere caricato di eccessivo valore sistematico, in quanto appare dovuto più che altro ad un difettoso coordinamento tra i due testi legislativi, occasionato dalla scelta del legislatore di recepire, nell'art. 60 n. 2 in esame, il corrispondente testo del già vigente art. 2 della Legge n.154/1981.



Dalle suesposte considerazioni discende che il significato dell'enunciato "*Commissari di Governo*" debba riferirsi ai soli Commissari del Governo ex art. 124 cost e 13 L. 400/88 e non già all'incarico di Commissario Straordinario né a quello conferito al dottor Marco Bucci nel 2018.

Vale da ultimo osservare che alle medesime conclusioni del Collegio sono giunti il Pubblico Ministero che ha reso parere nella presente controversia con nota del 15.11.22, nonché il Ministero degli Interni Dipartimento

Affari Interni e Territoriali (prot. 25900 del 17.11.21, doc. 12 Comune; prot. 1031 del 14.01.22, doc. 13 Comune).

La novità della questione giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Genova, in data 17.11.2022

Il Giudice Estensore
(Daniele Bianchi)

Il Presidente
(Mario Tuttobene)